

Schema di Scrittura privata

TRA

la **FONDAZIONE MUSICA PER ROMA** con sede in Roma Viale Pietro de Coubertin n° 10, codice fiscale n° 05818521006, e partita IVA n° 05818521006, rappresentata dal Dott. Daniele Pitteri in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. e domiciliato per la carica in Viale Pietro de Coubertin 10, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, ed in seguito indicata come "MpR" o "Fondazione"– da una parte–;

E

_____ con sede in _____ capitale sociale € _____ (_____) i.v., iscritta nel Registro Im-prese di _____ al n. _____,
codice fiscale e partita IVA _____,
in persona di _____
in seguito indicata come "Affidatario", dall'altra parte;

Premesso

- a) che con avviso pubblico la Fondazione ha sollecitato ha indetto manifestazione d'interesse per l'affidamento in uso temporaneo di spazi del Complesso Immobiliare Parco della Musica in Roma per la realizzazione, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione di eventi culturali, di spettacolo, ricreativi ed enogastronomici nel più ampio programma della manifestazione "natale all'auditorium"
- b) che è risultata Aggiudicataria l'Impresa _____ con sede in _____ ;
- c) che l'Affidatario ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- d) che si è provveduto alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nel disciplinare di gara con esito positivo;
- e) che l'affidatario è in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle attività oggetto d'affidamento.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale è regolato dai seguenti atti e documenti, indicati secondo l'ordine di prevalenza:

- il presente contratto;
- gli elaborati grafici;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- il disciplinare di gara;
- l'avviso pubblico;
- la documentazione prodotta dall'Affidatario in sede di gara.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Fondazione affida in uso temporaneo all'Affidatario, che accetta, i seguenti spazi, siti nel Complesso Immobiliare Parco della Musica in Roma:

- a) Cavea;
- b) Giardini Pensili;
- c) Area Pedonale

per la realizzazione, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione, a cura e spese dell'affidatario, di eventi culturali di spettacolo, ricreativi ed enogastronomici che si collocano nel più ampio programma della manifestazione "Natale all'Auditorium" che ha per oggetto eventi in cartellone in Auditorium quali: Rassegne di concerti; Festival Gospel; Mostra Adrian Tranquilli e World City Scapes. Il tutto come meglio specificato nei documenti contrattuali.

Gli spazi sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Affidatario dichiara di aver visionato gli spazi, di trovarli idonei allo scopo, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti o da impedimenti di alcun genere, comunque denominati, che possono influire sullo svolgimento delle attività oggetto d'affidamento.

Conseguentemente, l’Affidatario rinuncia spontaneamente, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o pretese di sorta in relazione allo stato dei luoghi.

ART. 4 – DURATA

Gli effetti della presente scrittura decorrono dalla data di sottoscrizione e avranno termine alla data in cui la Fondazione, in contraddittorio con l’affidatario, farà constatare la riconsegna delle aree nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate e l’avvenuto pagamento di tutti gli importi dovuti dall’affidatario medesimo.

E’ escluso il rinnovo del presente Contratto.

Sono fatte salve eventuali proroghe (senza soluzione di continuità) dell’Evento in corso di svolgimento determinate dalla Fondazione e previo accordo con l’Affidatario, fermo restando il permanere di tutte le Autorizzazioni.

L’allestimento degli spazi dovrà essere effettuato dall’Affidatario dalle ore 07:00 del giorno 08/11/21 alle ore 24:00 del giorno 03/12/21.

All’atto della consegna degli spazi sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con MpR.

Il disallestimento dovrà essere effettuato dal Concessionario dalle ore 24:00 del giorno 10/01/22 alle ore 24:00 del giorno 23/01/22.

ART. 5 - DESTINAZIONE E USO DELL’AREA

L’Affidatario si obbliga ad utilizzare gli spazi affidati con cura e diligenza, esclusivamente per le finalità indicate sopra, nel rispetto dei limiti e degli obblighi previsti dal presente Contratto, dai Documenti Contrattuali e con l’osservanza pedissequa di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti di riferimento, da intendersi in questa sede integralmente e materialmente richiamate e trascritte (anche per ciò che riguarda sicurezza e igiene sul lavoro, diritto del lavoro, contribuzioni assicurative, previdenziali e adempimenti fiscali, autorizzazioni/licenze, certificazioni, smaltimento di rifiuti).

Il tutto anche in conformità alla documentazione contrattuale di cui al precedente articolo 2. Tutte le autorizzazioni e/o licenze (p.e quella ex art. 69 TULPS) e/o comunicazioni (p.e. quella ex l’art. 6 dpr 380/2001 comma 1 lett. e/bis, convertito in legge n. 73/2010 art. 5) e/o certificazioni e/o tasse (p.e. la tassa di occupazione di suolo pubblico) necessarie per la

realizzazione e la gestione degli spazi e degli eventi sono ad esclusivo carico dell'Affidatario, che vi provvederà in autonomia.

L'Affidatario si obbliga sin d'ora a fornire evidenza a MPR dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge, ogni qualvolta le venga richiesto.

E' fatto divieto all'Affidatario di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente l'uso e le relative modalità previste nei documenti contrattuali ed, in caso di violazione del divieto, MpR potrà dichiarare il presente contratto risolto per fatto e colpa dell'Affidatario ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Nello svolgimento delle suddette attività, che potranno essere svolte sia verso gli utenti del Complesso sia verso terzi, l'Affidatario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la compatibilità con le attività culturali che verranno effettuate nel Complesso e con i pregi architettonici dello stesso.

L'Affidatario deve garantire lo svolgimento delle attività suddette negli orari di apertura del Parco della Musica e/o di svolgimento delle iniziative rientranti nella programmazione del Complesso, come comunicate da MpR all'Affidatario, con cadenza settimanale. In linea di massima dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Il piano degli orari potrà subire variazioni in base alle esigenze riscontrate e previo accordo con MPR.

Nel caso in cui venissero organizzate dall'Affidatario iniziative speciali o serate a tema, esse dovranno essere concordate preventivamente con MpR.

MpR si riserva la facoltà, che viene espressamente accettata dall'Affidatario, di poter sospendere, previa comunicazione scritta, l'apertura al pubblico in caso ed in presenza di manifestazioni straordinarie programmate presso il Complesso e di ogni e diversa decisione assunta dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

MpR autorizza l'Affidatario alla diffusione di un sottofondo musicale, previa autorizzazione temporanea con i livelli ammessi da parte del X dip. del Comune di Roma, negli orari di apertura al pubblico, nel rispetto comunque della normativa vigente. Il programma musicale verrà fornito da MpR attraverso la consegna all'Affidatario di appositi CD musicali. In caso di mancata fornitura di programma musicale da parte di MpR, l'Affidatario provvederà alla diffusione di propria musica opportunamente selezionata e rispettosa delle linee artistiche dell'Auditorium. Si precisa che in occasione dei concerti della Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia, il cui calendario verrà trasmesso successivamente, l'Affidatario si obbliga alla diffusione di un sottofondo di musica classica un'ora prima e un'ora dopo l'inizio e la fine dei richiamati concerti.

ART. 6 CORRISPETTIVO

L’Affidatario si obbliga a corrispondere a MpR un canone pari ad € (.....) oltre IVA come per legge. Il suddetto canone dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca Unipol, Filiale n. 229 di Roma, IBAN n. IT92S031270320800000001268 intestato Fondazione Musica per Roma, secondo le seguenti scadenze:

Il 50% dell’importo pari a € (.....) oltre IVA di legge entro il 30 novembre 2021.
Il restante 50% dell’importo pari a € (.....) oltre IVA di legge entro il 3 gennaio 2022.

L’Affidatario si obbliga, tenendo a proprio carico tutte le spese nessuna esclusa, a provvedere autonomamente a tutto quanto necessario per la realizzazione di tutto quanto previsto nei documenti contrattuali e per la manutenzione conduzione e gestione degli spazi e delle attività.

A titolo esemplificativo, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario:

- a) Fornitura, trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio di tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e gli allestimenti, nessuno escluso;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e di tutti i materiali, i macchinari e gli impianti ad essi afferenti;
- c) certificazione impianto elettrico “superiore a 10 KW” con tavole tecniche e relazione impianto sottoscritto da professionista iscritto all’ordine degli Ingegneri;
- d) personale di manutenzione per tutte le attività previste nonché quello necessario per l’apertura al pubblico e per la gestione delle attività;
- e) servizio di pulizia e di smaltimento dei rifiuti;
- f) permessi e relativi oneri SIAE, qualora sia previsto dalla normativa vigente, oltre al versamento dei diritti d’autore musicali relativi alla diffusione della musica di sottofondo;
- g) presidi di controllo delle aree durante tutto il periodo di durata della presente scrittura privata;
- h) costi di sicurezza;
- i) i costi relativi alle polizze assicurative di RCT relative al periodo di gestione;
- l) i costi della fornitura del verde e dei relativi addobbi e luminarie e, in particolare, di

un albero di Natale h 5/8 mt lineari con chioma alla base di circa 2/3 mt lineari;

n) costi di gestione delle attività e del personale necessario;

o) qualsivoglia altra spesa necessaria per la corretta realizzazione delle opere e per la conduzione e gestione delle attività non prevista nel presente contratto.

L'impresa dovrà inoltre garantire un servizio di pronto intervento per la struttura con reperibilità H24 durante tutto il periodo della manifestazione.

Il servizio di cui al punto e) dovrà garantire lo standard di pulizia e decoro del complesso immobiliare normalmente assicurati da MPR. Qualora MPR rilevi che tale standard non sia rispettato provvederà ad interventi straordinari con i propri operatori a costi e spese dell'Affidatario.

Saranno, inoltre, a carico dell'Affidatario le spese relative ai consumi dell'energia elettrica per le attività svolte negli spazi affidati.

L'Affidatario potrà scegliere fra le seguenti opzioni:

- *chiedere utenza provvisoria ad Acea dalla cabina in prossimità dell'area*

oppure

- *utilizzare la fornitura da MPR, installando un quadro elettrico con un interruttore magnetotermico differenziale 30 mA, la cui potenza (massimo fino a 400 A) dovrà essere calcolata in base agli assorbimenti.*

Il costo della fornitura sarà calcolata sulla base della seguente formula:

potenza nominale del quadro utilizzato x h24/giorno x il numero di giorni che decorrono dal montaggio allo smontaggio dell'allestimento x la tariffa oraria (€/KWh) applicata dal fornitore di energia utilizzato da MPR, nel periodo che va dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

oppure

- installando sempre il quadro sopradescritto, con a bordo un contatore a defalco per il rilievo dei consumi la cui tariffa oraria sarà sempre pari al costo unitario applicato (€/KWh) dal fornitore di energia utilizzato da MPR nel periodo che va dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Nel caso di riparazioni urgenti che comportino privazione del godimento delle aree, l'Affidatario non avrà diritto in ogni caso ad una riduzione del corrispettivo di cui al primo

comma del presente articolo, nè potrà avanzare pretese di qualsivoglia natura. Con riferimento esclusivo alle utenze intestate a MpR (energia elettrica) l’Affidatario dovrà riconoscere a MpR i costi per i consumi di pertinenza entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla presentazione di apposito rendiconto periodico redatto da MpR.

ART. 7 - SICUREZZA

L’impresa si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad attivare tutte le procedure di legge che riguardano misure antincendio, norme di sicurezza per l’esercizio degli impianti, norme di sicurezza dei luoghi di lavoro.

MPR non risponde per la mancata o incompleta attivazione delle procedure di legge che le norme sopra citate impongono al gestore.

L’impresa consegna ad MPR tutta la documentazione prevista dal Dlgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e si impegna a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei lavori e delle prestazioni, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, nei confronti di soci o e/o dipendenti con particolare riferimento alla richiamata legge 81/08 e s.m.i..

Sono quindi a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Tutte le strutture ed i materiali utilizzati dovranno essere a norma secondo le normative vigenti e dotate dei relativi collaudi e certificazioni prescritti dalla legge.

L’allestimento dovrà operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.. L’impresa comunicherà a MpR i nominativi di tutto il personale prima dell’inizio dei lavori a garanzia delle funzioni da svolgere per tutta la durata dei lavori, pena l’interruzione degli stessi; tutto il personale impiegato dovrà avere tutte le coperture assicurative e previdenziali richieste dalle leggi vigenti in materia.

ART. 8 - REQUISITI SOGGETTIVI E VERIFICHE ANTIMAFIA – CONDIZIONE RISOLUTIVA

Tutti i soggetti coinvolti a qualsivoglia titolo nella realizzazione degli eventi potranno accedere all’area ed operare solo dopo aver consegnato alla Fondazione dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 554/200, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, applicato convenzionalmente.

Ove MPR accerti, in qualsiasi momento, la non veridicità delle dichiarazioni rese

dall’Affidatario e/o dalle verifiche antimafia emergano situazioni ostative, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

Nel caso in cui tali accertamenti negativi riguardino gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione degli eventi, gli stessi dovranno essere immediatamente sostituiti.

ART. 9 ESONERO RESPONSABILITA’ DANNI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’Affidatario è costituito custode dell’area ed è obbligato ad adottare tutte le misure previste dalle disposizioni normative, regolamentari ed amministrative vigenti, ivi comprese quelle in materia di igiene.

MpR non assume alcun obbligo di custodia dei beni introdotti dall’Affidatario, o da soggetti a lei contrattualmente riconducibili, all’interno del complesso immobiliare Parco della Musica e delle aree oggetto di affidamento; in conseguenza di ciò è espressamente esonerata dall’Affidatario, o dai soggetti a lei contrattualmente riconducibili, da qualsiasi responsabilità per furti, manomissioni e danneggiamenti avvenuti all’interno delle aree affidate.

In caso di eventuali ed accertati danni la Fondazione procederà a propria cura al ripristino e alla relativa richiesta all’Affidatario del rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L’Affidatario esercita in proprio le attività di utilizzo delle aree e degli impianti e ad esse competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione nonché quelle di tipo civilistico contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato.

In ragione di ciò solleva MPR da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi per qualunque danno a persone o cose dall’uso proprio o improprio delle aree oggetto di affidamento o violazioni delle norme di sicurezza ed igieniche.

E’ a carico dell’Affidatario ogni altra responsabilità riferita alla figura del gestore, in particolare ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità della Fondazione, in considerazione della piena autonomia di gestione delle attività.

A tal fine l’Affidatario si obbliga a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, prima dell’inizio delle attività oggetto di affidamento, Assicurazione RCT verso terzi, che esonera da qualsiasi responsabilità, di qualsivoglia natura e/o titolo, MPR, per danni arrecati a

cose e/o persone in occasione dell'utilizzo dell'aree oggetto di affidamento, manlevando totalmente la Fondazione da qualsiasi obbligo o responsabilità in caso di azioni o rivendicazioni di terzi, a qualsiasi titolo.

Il massimale assicurato dovrà essere non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro per ciascuna persona in caso di infortunio permanente e €. 1.000.000,00 per sinistro per ciascuna persona deceduta.

Lo stesso Affidatario, pertanto, esonera e manleva espressamente MpR da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi motivo, comunque inerente l'uso delle aree oggetto di affidamento e la gestione delle attività, siano arrecati a persone o cose.

ART. 10 COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, PUBBLICITA' E SPONSOR

Nelle aree oggetto di affidamento non possono essere posizionati materiale pubblicitario e/o loghi aziendali.

Ogni eventuale sponsorizzazione, pubblicità, comunicazione etc. dovrà essere previamente concordata con la Fondazione Musica per Roma. In tal caso, l'Affidatario provvederà direttamente all'individuazione ed ai contatti con le aziende ritenute idonee e ne darà successiva comunicazione a MpR per verificarne il gradimento da parte di quest'ultima.

L'eventuale posizionamento degli sponsor, la visibilità degli stessi e i relativi allestimenti saranno concordati previamente in forma scritta tra le parti, senza che possano assumere rilievo le contestazioni sorte successivamente al manifestato accordo.

ART 11 – CESSIONE

E' fatto espresso divieto all'Affidatario di cedere la presente scrittura e di concedere a terzi il godimento dell'area e degli impianti a qualsiasi titolo, anche gratuito. Nel caso di modifica della compagine dell'Affidatario rispetto alla situazione presente alla data di sottoscrizione, per effetto di ingresso di nuovi soci che deterranno a qualsiasi titolo la rappresentanza dell'Affidatario, MpR avrà la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Scrittura senza onere alcuno.

In caso di recesso, l'Affidatario non potrà pretendere alcunché a titolo di mancato utile, rimborso spese, maggiori oneri e danni, indennità per perdita avviamento etc.

ART 12 – RECESSO E RISOLUZIONE

MPR si riserva il diritto di recedere in ogni momento per motivi di pubblico interesse.

In caso di recesso, l’Affidatario non potrà pretendere alcunché a Titolo di mancato utile, rimborso spese, maggiori oneri e danni, indennità per perdita avviamento etc.

Inoltre, in presenza di fatti o atti illeciti penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi dell’immagine della Fondazione imputabili al gestore e/o al personale addetto alla gestione, MPR procederà alla riduzione del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L’Affidatario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna degli spazi a MPR, sgombri da qualsiasi materiale e rifiuto in perfetto stato di manutenzione entro il termine che sarà indicato da MPR.

Si conviene, altresì che il presente contratto si intenderà risolto nei casi espressamente previsti nei precedenti articoli.

Parimenti il presente contratto si intenderà risolto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l’Affidatario:

1. trasformi o modifichi le aree oggetto di affidamento o esegua opere e/o lavori o installazioni in difformità di quanto previsto nel presente contratto;
2. non saldi il corrispettivo nei termini pattuiti;
3. interruzione delle attività, salvo che per causa di forza maggiore;
4. violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito, sicurezza dei lavoratori;
5. violazione degli obblighi normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati da MPR con qualsiasi mezzo;
6. non adempia al disposto di cui agli artt. 1 e 10;

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, l’Affidatario ha l’onere di sgomberare immediatamente gli spazi, lasciandoli liberi da persone o cose.

Con la risoluzione del presente contratto ovvero con il recesso, cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree da parte dell’Affidatario e MPR è autorizzata all’accesso alle aree oggetto di affidamento.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del sito da parte dell’Affidatario successiva alla dichiarazione di recesso o di

risoluzione del contratto deve qualificarsi come violenta ovvero occulta ed abilita in ogni caso MpR ad agire in via amministrativa ex art. 1168 e successivi del codice civile.

ART. 13 – COMUNICAZIONI E DOMICILIO CONTRATTUALE

Ogni comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere inviata al domicilio di seguito indicato.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio:

Fondazione Musica per Roma;

Viale Pietro de Coubertin, 10;

00196 Roma;

L’Affidatario:

.....

Ogni modifica di tale domicilio dovrà essere comunicata con le stesse modalità di cui al comma precedente. In carenza di comunicazione l’eventuale variazione non avrà effetto alcuno ai fini della presente scrittura.

ART. 13 – SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché - a partire dal 25 maggio 2018 - dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

L’Affidatario si obbliga, per sé e i suoi eventuali subappaltatori o subcontraenti, al pieno rispetto del Codice Etico della Committente disponibile presso la sede della Fondazione Musica per Roma e pubblicato sul sito www.auditorium.com di cui l’Affidatario dichiara di

aver preso visione per accettazione in sede di perfezionamento del presente contratto.

ART.14 - REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di registrazione fanno carico in parti uguali ai contraenti.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Roma con espressa esclusione di tutti gli altri Fori.

Roma,

Fondazione Musica per Roma

L'Affidatario

Ad ogni buon conto e per quanto occorrer possa, l'Affidatario ed MpR dichiarano di aver attentamente esaminato e di approvare in via specifica ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. le pattuizioni di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 e 15

Per accettazione